



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

CUB Trasporti
Segreteria nazionale
cub.romaeprovincia@legalmail.it

Gruppo FSI S.p.A.
scioperigruppos@pec.fsitaliane.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

e p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE A MEZZO PEC

Pos. n. 3095/25 (rif. 3088/25 GEN)
Settore TF

Comunico che la Commissione, nella seduta del 25 novembre 2025, su proposta del Commissario delegato per il settore, Prof. Federico Ghera, ha adottato la seguente delibera:

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

LA COMMISSIONE

con riferimento allo sciopero generale proclamato, in data 21 ottobre 2025, dalla Confederazione sindacale CUB per il 28 novembre 2025, con la precisazione che “*per il personale delle attività ferroviarie lo sciopero inizierà dalle ore 21.00 del 27.11.2025 e terminerà alle ore 21 del 28.11.2025*”, ed alle norme tecniche attuative dello sciopero per il personale dipendente delle imprese ferroviarie, comunicate, dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Cub Trasporti, in data 13 novembre 2025;

PREMESSO CHE

in data 21 ottobre 2025, la Confederazione sindacale CUB ha proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per il giorno 28 novembre 2025, precisando, nel documento di proclamazione, che “*per il personale delle attività ferroviarie lo sciopero inizierà dalle ore 21.00 del 27.11.2025 e terminerà alle ore 21 del 28.11.2025*”;

in data 13 novembre 2025 (atto pervenuto in pari data e acquisito al protocollo in data 14 novembre 2025), la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale CUB Trasporti ha comunicato le norme tecniche attuative dello sciopero per i “*dipendenti appartenenti alle imprese ferroviarie*”;

al punto 1.1 delle suddette norme tecniche, l'Organizzazione sindacale ha previsto, per gli Uffici ed Impianti Fissi, con lavorazioni in prestazione unica giornaliera, che l'astensione riguarderà l'intera prestazione lavorativa del 28 novembre 2025;

la stessa articolazione oraria viene prevista, al successivo punto 3.8, per il personale della manutenzione;

RICHIAMATI

l'articolo 2, lettera b), dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 e successive integrazioni (pubblicato nella G.U. del 12 aprile 2002, n. 86), come interpretato dalle delibere della Commissione di garanzia del 1° aprile 2004, n. 04/233, e del 25 ottobre 2006, n. 06/581 (d'ora innanzi, Accordo o disciplina di settore), laddove è previsto che al personale addetto ai servizi del trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica o organizzativa con la circolazione dei treni - facendosi espresso riferimento ai “*servizi di manutenzione*” - si applicano sia le disposizioni relative all'intervallo soggettivo che quelle riferite all'intervallo oggettivo;

l'articolo 4.3.1 dell'Accordo, il quale riconduce la manutenzione nell'ambito dei servizi collegati alla circolazione dei treni da nesso di strumentalità tecnica ed organizzativa¹;

l'articolo 3.3.4. della disciplina di settore, laddove è previsto che “*L'intervallo fra un'azione di sciopero e la successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non potrà essere comunque inferiore a tre giorni, fermo restando quanto previsto al punto 3.2.1*”;

la delibera n. 25/121, adottata nella seduta del 15 aprile 2025, con la quale la Commissione ha confermato l'interpretazione della norma contenuta nell'articolo 2, lettera b), dell'Accordo, precisando che “*l'attività di manutenzione degli impianti è strettamente funzionale al soddisfacimento del diritto alla sicurezza, più precisamente del diritto alla circolazione ferroviaria in condizioni di sicurezza e quindi del diritto alla vita e alla salute che la legge espressamente contempla ai fini del necessario contemporamento con il diritto di sciopero (cfr. Cass. 24633/2019)*”;

la delibera n. 25/423, adottata nella seduta dell'11 novembre 2025, con la quale la Commissione ha ulteriormente confermato la sussistenza del nesso di strumentalità tecnico organizzativa tra i due servizi;

¹ Articolo 4 (PRESTAZIONI INDISPENSABILI):

4.3. Prestazioni indispensabili degli addetti ai servizi strumentali alla circolazione dei treni

4.3.1. Il personale addetto ai servizi collegati alla circolazione dei treni da nesso di strumentalità tecnica ed organizzativa (in particolare: manutenzione, assistenza, informazione) è tenuto ad erogare le prestazioni indispensabili atte ad assicurare il regolare funzionamento della circolazione dei treni garantiti a norma dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2

CONSIDERATO CHE

l'articolazione oraria individuata, dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale CUB Trasporti, nelle norme tecniche, per il personale addetto alla circolazione ferroviaria o collegato ad essa da nesso di strumentalità tecnica organizzativa, risulta diversa da quella individuata per il personale addetto alla manutenzione;

nessun distinguo è possibile operare tra manutenzione programmata, depositi officine o altre formulazioni, ai fini dell'applicazione delle richiamate regole della disciplina di settore;

INDICA

ai sensi dell'articolo 13, lettera d), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, all'Organizzazione sindacale in indirizzo, che, allo stato, dalle norme tecniche attuative dello sciopero, emerge la seguente violazione:

- **“mancato rispetto della regola della rarefazione soggettiva”** (c.d. sciopero a pacchetto) di cui all'articolo 3.3.4. dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, e successive integrazioni (pubblicato nella G.U. del 12 aprile 2002, n. 86) - come interpretato dalle delibere della Commissione di garanzia del 1° aprile 2004, n. 04/233, e del 25 ottobre 2006, n. 06/581. Come detto, ai sensi della norma sopra richiamata, *l'intervallo fra un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non potrà essere inferiore a tre giorni*.

Si invita, pertanto, l'Organizzazione sindacale in indirizzo a riformulare le norme tecniche, concentrando l'astensione dei lavoratori addetti alla manutenzione ferroviaria nella stessa fascia oraria prevista per la circolazione dei treni, dandone immediata comunicazione agli stessi soggetti ai quali sono state trasmesse.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale CUB Trasporti, al Gruppo Ferrovie dello Stato, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Paola Bellocchi
